SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967

(41ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali » **(1616)** (*D'iniziativa dei deputati Ripamonti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 477, 479
AJROLDI, *relatore* 478

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Conti, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pinna, Poët, Rendina, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Alessi, Gullo, Pafundi, Terracini e Tessitori sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Perrino, Samaritani, Cittante, Bertoli e Lorenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Amadei e per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti ed altri: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali » (1616) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti, Borghi, Alessandrini, Armaroli e Baldani Guerra: « Mo-

difiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A J R O L D I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, la IV Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 30 marzo 1966, ha approvato la proposta di legge n. 1394 dei deputati Ripamonti, Borghi, Alessandrini, Armaroli e Baldani Guerra tendente ad apportare aumenti alle tariffe dei periti industriali, approvate con legge 12 marzo 1957, n. 146.

I motivi della detta proposta di legge si possono brevemente così sintetizzare: con decreto ministeriale del 21 agosto 1958 è stato disposto l'adeguamento con modificazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, aumento che, salve specifiche disposizioni per talune voci speciali delle tariffe stesse, approvate con legge 2 marzo 1949, n. 143, è previsto in via generale nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto ministeriale suddetto, nella misura del 40 per cento; con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1164, lo stesso aumento è stato previsto per le prestazioni professionali dei geometri; nessuna disposizione perequatrice è stata invece adottata per portare a corrispondente livello la tariffa delle prestazioni dei periti industriali, che era in precedenza proporzionata a quella dei detti settori professionali.

Si fa rilevare — e lo si è fatto rilevare anche nella discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento — che i periti industriali possiedono una seria preparazione tecnico-professionale, che si sviluppa nell'ordinario quinquennio, ma per un numero di ore di frequenza (6.240) notevolmente superiore (1.792 in più) rispetto ai frequentatori degli Istituti tecnici per ragionieri o per geometri e degli Istituti liceali, e comporta inoltre una specifica preparazione pratica in aggiunta a quella culturale-tecnica.

L'attuale livello delle tariffe orarie dei periti industriali (articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146) è di lire 800: inferiore cioè alla fatturazione oraria da parte delle imprese edili della mano d'opera comune.

Di qui la necessità di un intervento legislativo diretto a ristabilire l'equilibrio tra questa e le altre categorie professionali, nel rispetto delle reciproche competenze e delle valutazioni del diverso livello delle prestazioni dei laureati.

La proposta originaria constava di un unico articolo del seguente tenore:

« La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento ».

Il primo comma dell'articolo 39 viene sostituito dal seguente:

" Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 1.900 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.200 all'ora per ogni altro aiuto di concetto " ».

Il testo attuale, composto di tre articoli, è l'esito della elaborazione effettuata dalla Commissione di giustizia della Camera dei deputati, che ha soffermato il suo esame su tre punti fondamentali. In primo luogo, respingendo la proposta di aumenti in percentuale maggiore (fino al 60 per cento) avanzata dal relatore, onorevole Bisantis, la Commissione ha approvato il testo dell'articolo 1 (identico al primo comma della proposta originaria), tenendo fermo l'aumento del 40 per cento della tariffa attuale. In secondo luogo, per quello che concerne l'articolo 2, non soltanto ha aumentato gli onorari previsti dall'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, portandoli rispettivamente da lire 800 a lire 2.000 orarie per le prestazioni a vacazione del professionista incaricato e da lire 500 a lire 1.250 « per ogni aiuto di concetto », ma ha modificato questa ultima dizione sostituendola con quella più chiara che detto compenso aggiuntivo è dovuto « quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto ». Quest'ultima, indubbiamente, è una dizione specifica che sembra più adeguata e che evita eventuali deviazioni da quello che è il campo strettamente tariffario professionale.

In terzo luogo, si è lungamente discusso circa il contenuto del nuovo testo dell'articolo 3, proposto dal relatore, che prevedeva il potere del Ministro di grazia e giustizia di stabilire, in futuro, i criteri da seguire nella determinazione delle tariffe degli onorari e delle indennità ed il loro ammontare, opinandosi da taluni Commissari che tale norma contenesse una delega al Governo, per cui non sarebbe stata possibile una discussione in sede legislativa.

Senonchè è stato subito contrapposto che la materia riguardante la determinazione dei compensi e i criteri per la loro fissazione non è soggetta a riserva costituzionale di legge, chè anzi la determinazione pratica e l'aggiornamento periodico di tali tariffe è compito normalmente attribuito all'Autorità amministrativa: in proposito è stata anche citata la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 31 marzo 1960 in materia di prestazioni forensi, che stabilisce il principio della non esistenza di riserve costituzionali di legge.

È quindi prevalsa, in sede di discussione all'altro ramo del Parlamento, l'opinione contraria all'esistenza o alla necessità di una delega legislativa, limitandosi peraltro l'ambito dell'intervento ministeriale alla semplice determinazione delle tariffe, fermi restando i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, determinazione da effettuarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali e di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio.

Il relatore può a questo punto concludere dicendo che il disegno di legge risponde nella sostanza ad esigenze di perequazione e di giustizia ed è il risultato di una organica elaborazione, che si ricollega alla legge fondamentale del 12 marzo 1957, n. 146, e dichiarandosi pertanto favorevole alla sua approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2.000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali — con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 — sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari